

L'organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

avv. Luca Leone – marzo 2010

PREMESSE

Un **ENTE** è in generale un'organizzazione alla quale l'ordinamento giuridico attribuisce capacità giuridica e quindi la possibilità di inserirsi nei rapporti giuridici come soggetto unico, distinto dalle persone fisiche che ne fanno parte, così come distinto è il suo patrimonio, anche se per gli enti privati può essere più o meno legato a quelli dei soci.

Gli **ENTI** possono essere appunto **PUBBLICI**, che nel loro insieme compongono la **Pubblica Amministrazione**, oppure **PRIVATI**: ai primi è sempre attribuita personalità giuridica, mentre i secondi ne godono soltanto in seguito a un'attività ricognitiva da parte degli organismi pubblici preposti, se sussistono i requisiti richiesti dalla legge.

Per comprendere il riparto delle competenze
è necessario tenere presente il concetto di

organo amministrativo

come parte dell'organizzazione di un **ente pubblico**

retta da una o più persone

(organo rispettivamente "monocratico" o "collegiale")

cui è affidato il compito di

esercitare i poteri giuridici

dell'ente stesso.



Nei limiti della propria **competenza**,

cioè delle attribuzioni riconosciutegli da specifiche norme,

l'organo agisce all'esterno (c.d. **rilevanza esterna**) in nome dell'intero ente

imputando a quest'ultimo gli effetti della propria attività,

analogamente al fenomeno della rappresentanza giuridica,

in virtù del **RAPPORTO ORGANICO**

(rapporto tra il titolare dell'organo e l'ente cui appartiene ≠ rapporto di servizio).

Correttamente gli organi vanno distinti dagli

UFFICI



unità organizzative
composte di uomini e mezzi
che producono il lavoro necessario
affinché l'ente del quale fanno parte
possa raggiungere i propri fini
**ma che non necessariamente
esercitano poteri pubblici.**

Gli **uffici** sono perciò apparati amministrativi con una loro dotazione (scrivanie, sedie, computers etc.), che possono coincidere con gli organi (c.d. uffici-organi) o costituire una suddivisione organizzativa, creati per la realizzazione di determinati compiti all'interno dell'ente (c.d. **rilevanza interna**).

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali

è oggi organizzato in base al
regolamento emanato con
D.P.R. 26 novembre 2007 n. 233
(come modificato dal D.P.R. 2 luglio 2009 n. 91)

si articola in

8 direzioni generali centrali

e 17 direzioni regionali,


tutte coordinate da un **Segretario Generale,**

più

2 uffici dirigenziali di livello generale

presso il **Gabinetto del Ministro**

(art. 1)



L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

SEGRETARIATO GENERALE (art. 2)

1. assicura il coordinamento e l'unità dell'azione amministrativa
2. coordina gli uffici di livello dirigenziale generale
3. riferisce periodicamente al Ministro gli esiti della sua attività

UFFICI DIRIGENZIALI GENERALI (art. 3)

- a) Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale (*prima divisa in 2 direzioni*);
- b) *lettera soppressa*
- c) Direzione generale per le antichità (*prima denominata "per i beni archeologici"*);
- d) Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea (*prima divisa in 2 direzioni: una "per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea"; l'altra "per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici"*);
- e) Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale (*istituita nel 2009*);
- f) Direzione generale per gli archivi;
- g) Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore (*prima denominata "per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore"*);
- h) Direzione generale per il cinema;
- i) Direzione generale per lo spettacolo dal vivo.

Le Direzioni generali si articolano a loro volta in **diversi uffici dirigenziali di livello non generale** (tra i quali rientrano gli Istituti dotati di autonomia speciale, gli Istituti centrali e gli Istituti nazionali)

I direttori generali centrali:

- partecipano alle riunioni dei Comitati tecnico-scientifici per le materie di propria competenza, senza diritto di voto
- hanno specifiche **competenze** attribuite loro dal regolamento (artt. 4-12), differenti da quelle assegnate alle Direzioni regionali ed ai Soprintendenti di settore (tra cui l'irrogazione delle sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici; nonché l'esercizio del diritto di prelazione nelle alienazioni a titolo oneroso di beni culturali)
- svolgono poi funzioni relative a progetti di interesse interregionale o nazionale e ad iniziative adottate in presenza di interessi pubblici rappresentati da più amministrazioni nelle sedi istituzionali, per i quali sia indispensabile una complessiva ponderazione di carattere più generale rispetto ad uno specifico ambito territoriale

ORGANI CONSULTIVI CENTRALI:

- il **CONSIGLIO SUPERIORE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI**
- la **CONSULTA PER LO SPETTACOLO**
- i **COMITATI TECNICO-SCIENTIFICI**

ORGANI CONSULTIVI CENTRALI:

- il **CONSIGLIO SUPERIORE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI** (art. 13)
 - esprime **pareri**, su richiesta del direttore generale centrale competente, sui programmi e piani di interesse nazionali, sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali, e in generale su questioni di carattere generale di particolare rilievo, anche avanzando autonome **proposte**
 - è composto dai presidenti dei Comitati tecnico-scientifici e da eminenti personalità del mondo della cultura

ORGANI CONSULTIVI CENTRALI:

- **COMITATI TECNICO-SCIENTIFICI** (art. 14):
 - a) comitato tecnico-scientifico per i beni archeologici
 - b) comitato tecnico-scientifico per i beni architettonici e paesaggistici
 - c) comitato tecnico-scientifico per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico
 - d) comitato tecnico-scientifico per gli archivi
 - e) comitato tecnico-scientifico per i beni librari e gli istituti culturali
 - f) comitato tecnico-scientifico per la qualità architettonica e urbana e per l'arte contemporanea
 - g) comitato tecnico-scientifico per l'economia della cultura

ORGANI CONSULTIVI CENTRALI:

▪ i COMITATI TECNICO-SCIENTIFICI

- avanzano **proposte**, per la materia di propria competenza, esprimono **pareri** per singoli casi di particolari (ad esempio in ordine ai ricorsi amministrativi proposti al Ministero) o su ogni altra questione di carattere tecnico-scientifico, anche di carattere generale, ad essi sottoposta
- ciascun Comitato è composto da un rappresentante eletto dal personale tecnico-scientifico dell'amministrazione, da due esperti di chiara fama e da un professore universitario
- i comitati, o alcuni di essi, si riuniscono in seduta congiunta, a richiesta del Ministro o del Segretario generale, per l'esame di questioni di carattere intersettoriale

ISTITUTI CENTRALI:

- a) **Istituto centrale per il catalogo e la documentazione**
- b) **Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche**
- c) **Opificio delle pietre dure**
- d) **Istituto centrale per la demotnoantropologia**
- e) **Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario** (che ha assorbito l'Istituto centrale per la patologia del libro ed il Centro fotoreproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato)
- f) **Istituto centrale per gli archivi** di cui all'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368
- g) **Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi** (che è subentrato alla Discoteca di Stato)

ISTITUTI NAZIONALI:

- a) la Soprintendenza al Museo nazionale preistorico ed etnografico «L. Pigorini»
- b) il Museo nazionale d'arte orientale
- c) la Soprintendenza alla Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea
- d) l'Istituto nazionale per la grafica

ISTITUTI DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE:

- a) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei
- b) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma
- c) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare
- d) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli
- e) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma
- f) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze
- g) l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro (che è subentrato all'Istituto centrale del restauro)
- h) la Biblioteca nazionale centrale di Roma
- i) la Biblioteca nazionale centrale di Firenze
- l) il Centro per il libro e la lettura
- m) l'Archivio centrale dello Stato

L'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA

L'amministrazione periferica del ministero BAC è composta dalle seguenti strutture (art. 16):

17 DIREZIONI REGIONALI PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI che coordinano l'attività delle seguenti ulteriori strutture periferiche presenti nel territorio regionale, le quali, pur nel rispetto dell'autonomia scientifica degli archivi e delle biblioteche, costituiscono articolazione delle direzioni regionali:

- **soprintendenze**
 - per i beni archeologici
 - per i beni architettonici e paesaggistici
 - per i beni storici, artistici ed etnoantropologici
- **soprintendenze archivistiche**
- **archivi di Stato**
- **biblioteche statali**
- **musei**

I direttori regionali (art. 17):

- curano i rapporti del Ministero e delle strutture periferiche con le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione medesima.
- esercitano sulle attività delle strutture periferiche del Ministero presenti nel territorio regionale i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità ed urgenza, avocazione e sostituzione
- hanno molteplici **competenze** specifiche (solo in minima parte delegabili ai Soprintendenti), tra le quali spiccano:
 - la verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice
 - la dichiarazione, su proposta delle competenti soprintendenze di settore, dell'interesse culturale delle cose, a chiunque appartenenti, ai sensi dell'articolo 13 del Codice
 - la determinazione, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, delle prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell'articolo 45 del Codice
 - l'autorizzazione delle alienazioni di beni culturali effettuate da soggetti pubblici e persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi degli articoli 55 ss. del Codice

Le Soprintendenze per i beni archeologici, architettonici e paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici

hanno anch'esse diverse **competenze** specifiche, alcune affidate loro direttamente dal Codice dei beni culturali, altre dal regolamento (art. 18), tra cui:

- l'autorizzazione dell'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali,
- le proposte al competente direttore regionale dei provvedimenti di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale, e delle prescrizioni di tutela indiretta
- i pareri sulle alienazioni, le permutazioni, le costituzioni di ipoteca e di pegno ed ogni altro negozio giuridico che comporti il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali appartenenti a soggetti pubblici;
- le istruttorie dei procedimenti concernenti le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice;
- le proposte alla direzione generale centrale competente di esercizio del diritto di prelazione;
- i pareri sulle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dalle Regioni o dagli enti da esse delegati

A livello periferico operano anche i **Comitati regionali di coordinamento** (art. 19):

- organi collegiali a competenza intersettoriale che esprimono **pareri**:
 - a) obbligatoriamente, in merito alle proposte di dichiarazione di interesse culturale o paesaggistico aventi ad oggetto beni od aree suscettibili di tutela intersettoriale, nonché in merito alle proposte di prescrizioni di tutela indiretta
 - b) a richiesta del direttore regionale, su ogni questione di carattere generale concernente la materia dei beni culturali
- sono composti dai soprintendenti di settore operanti in ambito regionale e sono presieduti dal direttore regionale
- quando si esprimono sulle questioni di cui sopra alla lettera b) partecipano anche i responsabili di tutti gli uffici periferici operanti in ambito regionale